

COMUNE DI GABY

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b)
del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023,
di importo inferiore a euro 40.000,00**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 novembre 2025

Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è volto a definire le modalità operative finalizzate all'efficientamento dei processi di verifica sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (nel seguito "Codice"), in applicazione dall'articolo 52 del medesimo, il quale attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate annualmente.

Articolo 2 – Oggetto dei controlli

1. Costituiscono oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso:
 - a. dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave);
 - b. dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
 - c. degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative;
 - d. di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice;rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000.
2. Il Comune di Gaby (di seguito "Ente") può effettuare controlli a campione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro in base al precedente comma.
3. Resta salva la possibilità per l'Ente di effettuare i controlli secondo le ordinarie modalità di legge, anche laddove richiesto da particolari condizionalità connesse con la effettuazione degli affidamenti nell'ambito di progetti europei o finanziati con fondi europei o statali.
4. Resta ferma la possibilità per l'Ente di effettuare i controlli in modalità integrale tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione.
5. Indipendentemente dall'importo dell'affido, prima di procedere all'aggiudicazione, l'Ente dovrà sempre procedere alla:
 - a. verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - b. verifica del casellario ANAC.

Articolo 3 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

1. I controlli su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e successivi del Codice sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti diretti disposti in ciascun semestre dell'anno, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. La percentuale minima del campione da sottoporre al controllo è individuata come segue:
 - a) per appalti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 5.000 (al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri dovuti) il campione minimo è pari al 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dall'Ente, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) per appalti di servizi, forniture e lavori di importo superiore a € 5.000 (al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri dovuti), ed inferiore a € 40.000, il campione minimo è pari al 25% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dall'Ente, con arrotondamento all'unità superiore;
3. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
 - entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
4. Per ciascuna fascia di valore dell'affidamento, l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato da n. 2 dipendenti dell'Ente, di norma non incaricati delle procedure di affidamento diretto, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di pubblicazione delle Determinazioni a contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.
5. Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul *web* (si vedano ad esempio “Random integer generator” - <https://www.random.org/integers/> oppure “Generate a random Integer - Online tools” - <https://onlinetools.com/random/generaterandom-integer>). Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale, in cui viene dato atto dell'utilizzo di uno specifico generatore di numeri casuali.

Articolo 4 – Esiti dei controlli

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, ove ancora in corso, alla comunicazione all'ANAC, alla segnalazione della eventuale falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica, ove occorrente, ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Articolo 5 – Sospensione della partecipazione alle procedure di affidamento

1. La sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente è disposta dal RUP all'esito di apposito procedimento amministrativo, da avviarsi con contestazione dell'addebito da inoltrarsi a mezzo PEC nei trenta giorni successivi al completamento dei controlli.

2. Con la contestazione dell'addebito, il RUP assegna all'operatore economico un termine minimo di giorni 10 per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, il RUP adotta provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
3. L'entità della sanzione è decisa sulla base dei seguenti parametri, di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento finale:
 - a. rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b. attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico a cui le violazioni si riferiscono;
 - d. eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
 - e. effetto pregiudizievole in danno della Stazione appaltante e della concorrenza, quale ad esempio l'intervenuta esecuzione della commessa in difetto dei requisiti prescritti ovvero l'inesatta esecuzione della medesima.
4. Qualora il RUP ritenga di accogliere le controdeduzioni dell'operatore economico dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrendo, l'ANAC, per le valutazioni occorrenti nei procedimenti di sua competenza.
5. Il provvedimento che conclude il procedimento di cui al presente articolo è comunicato a mezzo PEC all'operatore economico. Dalla data della sua ricezione decorre il periodo di sospensione.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Articolo 7 – Aggiornamento annuale del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio comunale può deliberare modifiche alle modalità di individuazione del campione o nuove modalità per procedere ai controlli. In difetto, si intendono confermate le previsioni del presente Regolamento.

Articolo 8 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a euro 40.000,00 affidate a partire dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del Regolamento stesso.
2. In caso di modifiche normative all'articolo 52, comma 1 e comma 2, del Codice incompatibili con le previsioni del presente Regolamento, si applicheranno le nuove disposizioni di legge.